

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUL SGS-PIR NEGLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 105/15

1. Le ispezioni sono condotte da una commissione costituita da un funzionario di ARPA Campania e da un funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7.2 dell'allegato H al D.lgs. 105/15.
2. Il personale che effettua l'ispezione, in seguito commissione, può accedere a qualunque settore degli stabilimenti, richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per l'espletamento della verifica e qualsiasi altra informazione supplementare ai sensi dell'art.27 del D.lgs. 105/15.
3. L'avvio dell'ispezione deve essere preventivamente comunicata al gestore dello stabilimento interessato e per conoscenza agli Uffici competenti della Giunta regionale.
4. Il Gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria.
5. Lo svolgimento dell'ispezione in stabilimento si articola in tre fasi successive:
 - **I FASE:** la commissione illustra al gestore le modalità con le quali viene condotta la verifica e prende visione della documentazione di interesse;
 - **II FASE:** la commissione conduce congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, alla lista di riscontro e all'esame dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza;
 - **III FASE:** la commissione, concluse le attività di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione (RFISP).
6. L'ispezione si conclude con l'invio del rapporto finale di ispezione all'Autorità Competente, che adotta i necessari provvedimenti e comunica al gestore le eventuali misure integrative, nelle forme di prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione durante lo svolgimento dell'attività di controllo. L'Autorità Competente provvede inoltre alla trasmissione dei rapporti finali di ispezione agli enti competenti per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza.
7. Ciascuna ispezione può essere articolata in più giornate anche non consecutive; al termine di ciascuna giornata, la commissione sottoscrive un verbale con l'indicazione dei presenti, dei punti trattati e dell'eventuale documentazione acquisita o richiesta, di cui viene data copia al gestore dello stabilimento. I verbali di giornata sono allegati al rapporto finale di ispezione.
8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'Autorità Competente comunica al Gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. L'Autorità Competente si accerta che il Gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma stesso.
9. Al gestore, per l'ottemperanza delle prescrizioni/raccomandazioni date dalla Commissione, è dato un termine generale pari a novanta giorni, fatte salve specifiche criticità evidenziate dalla commissione che richiedano tempi di attuazione più brevi;
10. È facoltà del gestore richiedere, nei tempi stabiliti, proroga motivata per l'attuazione delle prescrizioni/raccomandazioni;
11. Nel caso in cui la commissione, nel corso della verifica ispettiva, riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art.28 del D.lgs.105/15 informa tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Competente.